

STATUTO

ASSOCIAZIONE CONSUMATORI FEDERALE A.Ba.Co. APS ETS

Art.1

Finalità e scopo

È costituita ai sensi della legge 383/2000 e successive modifiche nonché nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione di Base dei Consumatori, in breve Associazione A.Ba.Co. APS ETS, con sede in Roma via Cagliari 11.

L'Associazione è costituita senza scopo di lucro per promuovere, stimolare e, nel suo ambito, di concorrere alla realizzazione degli obblighi e dei diritti dei singoli di solidarietà politica, economica e sociale di seguito solo parzialmente indicati, e **con la finalità esclusiva**, a favore degli associati e di terzi, di sostegno e tutela dei consumatori, risparmiatori e utenti, uniformandosi alle previsioni della legge 281/1998 e del D.L.vo n. 117/2017, quali:

1. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
2. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

in particolare, l'associazione si propone di promuovere:

- il diritto alla salute pubblica, all'alimentazione sana, all'aria pulita e all'acqua pubblica;
- il diritto all'erogazione universale dei servizi pubblici efficienti e di qualità;
- il diritto ad un sistema tariffario e di tassazione progressivo, teso a favorire l'uguaglianza di trattamento e la piena inclusione di tutti i cittadini alla vita economica e sociale;
- il diritto alla tutela dell'ambiente, del territorio e del paesaggio;
- il diritto alla conoscenza e all'istruzione e a ricevere un'informazione corretta su tutto ciò che consumiamo;
- il diritto ad usufruire e gestire in forma democratica e comunitaria ogni tipo di bene comune, materiale e immateriale;
- il diritto a vivere in alloggi dignitosi, proporzionati al numero dei componenti familiari.

Negli scopi, inoltre, rientrano:

- le attività di ricerca, di informazione, divulgazione e promozione culturale, di integrazione e promozione sociale per la tutela di associati e terzi;
- la promozione dell'integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza, di dignità e di opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che per cause di età, di deficit psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio-economiche siano in condizioni di marginalità sociale.

A.Ba.Co. può promuovere la costituzione di specifiche strutture associative, quali enti non commerciali, Fondazioni con finalità culturali, sociali e benefiche e quant'altro risulti funzionale alla realizzazione più efficace e più capillare della tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori, risparmiatori ed utenti.

A.Ba.Co. può promuovere e realizzare direttamente o in collaborazione con strutture pubbliche e/o private italiane, europee ed internazionali, Fondi per la tutela individuale e collettiva dei consumatori per l'attuazione dei propri scopi sociali.

Art.2

Obbiettivi

L'Associazione s'ispira ai principi della sussidiarietà, della partecipazione democratica, della solidarietà e promozione sociale, dell'autonomia e della responsabilità e opera in conformità ai principi contenuti nei trattati istitutivi dell'Unione Europea, nel trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e nella normativa comunitaria derivata.

Nel perseguire gli scopi associativi, A.Ba.Co. si propone i seguenti obiettivi:

- promuovere una cultura associativa fra consumatori, utenti e risparmiatori che li ponga come interlocutori organizzati delle istituzioni, delle altre forze sociali, dei produttori e degli erogatori di beni e servizi;
- favorire la partecipazione democratica delle Associazioni ad essa associate e degli associati di queste ultime, attraverso momenti di studio, informazione, confronto, dibattito, sia all'interno sia all'esterno dell'associazione;
- coinvolgere gli associati nell'elaborazione e nell'attuazione dei progetti e delle iniziative volte alla tutela collettiva dei consumatori, dei risparmiatori e degli utenti;
- promuovere una cultura conciliativa per la risoluzione delle controversie;
- promuovere la bilateralità e la pariteticità con soggetti pubblici e privati, in una logica di tutela del consumatore, del risparmiatore e dell'utente attraverso la sussidiarietà, la concertazione, la solidarietà e la mutualità;
- promuovere l'informazione, la formazione e l'educazione al consumo dei beni e dei servizi anche attraverso la pubblicazione di riviste, agenzie d'informazione, guide informative e altresì attraverso ricerche, studi, test, sondaggi, osservatori, manifestazioni, convegni e corsi di formazione, in proprio o per conto o in collaborazione con soggetti pubblici e privati;
- tutelare gli interessi economici e giuridici individuali, diffusi e collettivi dei consumatori, dei risparmiatori e degli utenti, ricorrendo agli strumenti dell'azione collettiva, della costituzione di parte civile nel processo penale, della costituzione ed intervento nel processo civile e amministrativo, della trattativa, nonché alle azioni e ai ricorsi in sede amministrativa e giurisdizionale, al fine di ottenere un uso corretto dei "mezzi pubblicitari", di ottenere la eliminazione di forme di pubblicità ingannevole, di garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei beni di consumo e la tutela della salute e dell'ambiente, di evitare l'inserimento e di accertare l'inefficacia delle clausole vessatorie nei contratti dei consumatori, di eliminare ogni pratica contrattuale, commerciale ed economica scorretta ed abusiva, di far cessare gli abusi, le speculazioni e le frodi, di ottenere forme riparatorie idonee a correggere ed eliminare gli effetti dannosi derivanti dagli atti e comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori dei risparmiatori e degli utenti;
- promuovere il valore sociale dei servizi pubblici e privati, stimolarne la diffusione, verificarne il livello qualitativo al fine di affermare il valore sociale dei servizi pubblici essenziali e garantirne l'accessibilità a tutti;
- rappresentare gli interessi dei consumatori, dei risparmiatori e degli utenti nei rispettivi organismi ai livelli territoriale, regionale, nazionale, europeo e internazionale;
- rivendicare una politica del consumo che divenga parte integrante della politica economica nazionale ed europea, un'adeguata legislazione in materia di assistenza e tutela dei consumatori che preveda anche la presenza di strutture consultive e decisionali legittimate ad esprimere gli interessi nei confronti delle istituzioni;
- stabilire rapporti di collaborazione con altre associazioni, organizzazioni e comitati di consumatori operanti sul territorio nazionale e con le altre organizzazioni europee e internazionali di consumatori per sviluppare un adeguato movimento dei consumatori;
- contrattare con enti, associazioni, imprese, istituzioni pubbliche e private, le norme e i principi che assicurino un'adeguata informazione, la trasparenza e il controllo, ai consumatori, ai risparmiatori e agli utenti al fine del miglioramento della qualità dei prodotti e dei

servizi;

- promuovere azioni contro ogni forma di inquinamento e per il controllo della qualità dei prodotti e dei beni di consumo, a tutela della salute e della sicurezza;
- promuovere per l'ambiente iniziative di informazione e di educazione per il consumo eco-compatibile, per l'uso razionale dell'acqua, per un sistema virtuoso del trattamento dei rifiuti e dell'energia e per lo sviluppo delle energie rinnovabili anche attraverso il sostegno alla diffusione delle comunità energetiche, per la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema;
- promuovere osservatori per rilevare la qualità, i prezzi e le tariffe dei beni di consumo e dei servizi;
- promuovere i gruppi d'acquisto collettivo;
- stipulare gli accordi e le convenzioni che consentano concreti risparmi o altre convenienze per gli associati;
- promuovere la mobilitazione dei consumatori, degli utenti e dei risparmiatori e ogni altra azione utile ad affermare i loro interessi;
- promuovere le strutture di servizio per l'espletamento dell'attività dell'associazione;
- prevenire, con ogni mezzo consentito dalla legge, il fenomeno dell'usura e del sovra-indebitamento ad ogni livello e sotto qualsiasi forma si presenti, anche attraverso forme di tutela, prevenzione, assistenza ed informazione, attivando o partecipando ad iniziative di solidarietà in favore degli usurati e dei sovra-indebitati;
- promuovere i diritti dei consumatori, degli utenti e dei risparmiatori con specifica attenzione alla comunità lgbtqia+ contro le violazioni dei diritti legate al loro orientamento sessuale, all'identità, all'espressione di genere e/o alle caratteristiche sessuali;
- promuovere una informazione consapevole agli utenti dei servizi del web al fine di prevenire e contrastare le pratiche illegali a loro danno;
- promuovere i diritti dei consumatori e degli utenti per garantire il pieno rispetto del benessere animale;
- promuovere l'alfabetizzazione e la difesa dei diritti dei consumatori, degli utenti e dei risparmiatori delle comunità migranti presenti sul territorio nazionale.

Art. 3

Patti associativi e partnership

L'Associazione esercita le proprie attività secondo gli indirizzi deliberati dagli organi statutari, per le finalità, gli scopi e gli obiettivi indicati nel presente Statuto, nell'ambito delle normative internazionali, europee, nazionale, regionali e territoriali, anche per il tramite delle Associazioni territoriali in genere che ad essa si assoceranno.

L'Associazione può sottoscrivere accordi, protocolli d'intesa, avvisi comuni con soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali nonché creare patti associativi, alleanze funzionali e partnership con altri enti, organismi, associazioni, soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti, attività ed iniziative comuni.

Art. 4

Competenza territoriale ed eventuali articolazioni locali

L'Associazione opera prevalentemente attraverso l'impegno volontario di personale indicato dalle Associate, di loro soci e di terzi ed ha competenza sull'intero territorio nazionale.

Potranno sorgere Associazioni Regionali, nonché Provinciali nei soli territori delle Province a Statuto speciale di Trento nonché di Bolzano, con propri Statuti, anche sovraregionali, che con la loro associazione ad A.Ba.Co. Federale, costituiranno nella loro esclusiva e totale autonomia, articolazioni territoriali della Associazione Nazionale nei relativi territori.

Spetta al Consiglio Direttivo, previa verifica delle condizioni previste, deliberare l'ingresso delle

richiedenti nella compagine associativa di A.Ba.Co Federale e la loro operatività, stabilendone, secondo il Regolamento Federale, i rapporti con l'Associazione Federale Nazionale.

L'Associazione può organizzarsi anche a livello europeo ed internazionale.

Tutte le Associate ammesse dovranno avere Statuti autonomi, conformi al presente Statuto Federale e soprattutto ai principi da esso espressi e prevedere che le Associazioni territoriali, anche regionali/interregionali/provinciali, ovvero europee e internazionali, e i soggetti che le rappresentano, siano responsabili in proprio per le obbligazioni da essi assunte verso chiunque e non possano, per qualsiasi titolo o causa o in ispecie per il fatto di essere articolazioni dell'Associazione Federale, neppure chiedere di esserne sollevate dalla stessa.

Essi prevederanno altresì una piena ed effettiva autonomia organizzativa, amministrativa, economica, funzionale e giuridica rispetto ad A.Ba.Co Federale, ed inoltre che i Presidenti delle Associazioni federate saranno i rappresentanti legali e processuali di ciascuna di esse per ogni controversia avente ad oggetto problematiche o fattispecie riguardanti i propri ambiti di competenza politico-consumeristica ed amministrativa e comunque di ogni altro tipo.

Le Associazioni Federate, per il territorio di competenza, saranno titolari delle decisioni nell'ambito degli indirizzi generali fissati dall'Associazione Federale.

Le Associazioni Federate dovranno prevedere nei propri statuti, a tutela della sua stessa esistenza ed a tutela dei suoi iscritti, la facoltà di A.Ba.Co Federale di sciogliere – nel rispetto del successivo art.17- gli organi statutari nominandone il Commissario che tutti li sostituirà rimanendo in carica fino alla successiva Assemblea dell'Associazione Federata che il Commissario dovrà convocare, con le modalità di statuto, entro 150 giorni dal Commissariamento, per la ricostituzione elettiva degli organi sociali, che dureranno in carica fino alla successiva convocazione dell'Assemblea Nazionale Federale per il rinnovo delle cariche sociali.

Art.5

Associati

Sono soci dell'Associazione Federale A.Ba.Co. APS ETS tutte le Associazioni Regionali/Provinciali ovvero Interregionali, a cui si associno a loro volta persone fisiche e soggetti individuati dalle normative di leggi consumeristiche, che, condividendo principi fondativi, scopi, obiettivi e finalità dell'Associazione Federale, ne rispettano lo Statuto ed il Regolamento Federale e sono in regola con il pagamento della quota associativa come regolata dal Regolamento Federale.

Le quote ed i contributi associativi sono personali di ciascuna Associazione Federata e sono intransmissibili.

La partecipazione alla vita democratica interna, che ispira e permea il presente Statuto, si realizza con l'adesione individuale di ciascuna Associazione territoriale.

Ogni Associazione Federata in regola con il pagamento della quota associativa ha diritto di:

- essere informata delle linee di politica consumeristica e sociale deliberate dall'Associazione A.Ba.Co Federale e normalmente diffuse;
- fruire dei servizi forniti dalla medesima Associazione e farne usufruire i propri iscritti;
- partecipare alle iniziative associative deliberate ed attuate dalla Associazione Federale, ispirate ai medesimi scopi, obiettivi e finalità statutarie;
- secondo Regolamento Federale, esercitare il diritto di voto nelle Assemblee Nazionali, per il tramite dei propri delegati, e di vederli eletti a costituire i relativi Organi associativi.

Si aderisce all'Associazione Federale, per il tramite del proprio Presidente e legale rappresentante, presentando domanda d'iscrizione, dichiarando di essere a conoscenza degli scopi sociali, accettandone le regole dello Statuto e versando le quote contributive sociali stabilite dagli Organi sociali nel Regolamento Federale.

L'iscrizione è testimoniata dalla annotazione sul libro dei soci.

Art.6.

Perdita di qualità di associato

Le Associazioni Federate cessano di far parte di A.Ba.Co. per recesso, espulsione o scioglimento dell'associazione.

L'associazione Federata che perde la relativa qualità non ha diritto alla restituzione della quota sociale versata.

L'associazione federata, oltre ai casi previsti dalla legge, può essere espulsa quando:

- opera e/o si pone in contrasto con le disposizioni statutarie, i regolamenti e/o le deliberazioni prese dagli Organi Associativi Federali Nazionali;
- in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare gli interessi di A.Ba.Co e/o la sua immagine a qualsiasi livello territoriale oppure manchi di comunicare le iniziative territoriali all'Associazione Federale o non condivida con quest'ultima la partecipazione dell'Associazione Federata ad eventi pubblici con la presenza di altre associazioni, partiti, etc.;
- eserciti direttamente o indirettamente attività in danno, in contrasto o in concorrenza con A.Ba.Co.Federale, o comunque entri a far parte, in un qualunque modo anche indiretto, di altre organizzazioni consumeristiche.

Art.7

Organi associativi

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea Federale Nazionale;
- Consiglio Consultivo Nazionale;
- Consiglio Direttivo Federale;
- Presidente Federale;
- Vice Presidente Federale;
- Tesoriere Federale;
- Collegio dei Sindaci Federale ove deliberatane l'istituzione;
- Collegio dei Probiviri Federale.

In ogni caso tutte le cariche associative di livello federale o territoriale, sono elettive e gratuite.

Art.8

Assemblea Federale Nazionale

L'Assemblea Federale Nazionale è il massimo organo deliberante della Associazione.

Essa è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo Federale su delibera di quest'ultimo, per deliberare sull'ordine del giorno indicato nella convocazione. Essa si riunisce sia in prima che in seconda convocazione, di norma, in sessione ordinaria ogni anno per l'approvazione del bilancio federale e le modifiche dello Statuto, nonché in sessione straordinaria ogni 4 anni per il rinnovo delle cariche sociali e le altre deliberazioni ad essa demandate, salvo, quando ricorrano condizioni di particolare urgenza, convocazione ulteriormente straordinaria infraquadriennale che può essere richiesta:

- dal Consiglio Direttivo Federale a maggioranza dei due terzi dei propri componenti;
- da almeno un terzo degli associati.

Le richieste di convocazione straordinaria infraquadriennale avanzate dagli associati devono essere motivate per iscritto, e la convocazione dovrà avvenire non oltre il sessantesimo giorno successivo alla ricezione, salvo il rigetto motivato. Il rigetto motivato sarà assunto e comunicato al richiedente entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta. Avverso il rigetto si potrà ricorrere entro 5 giorni dalla sua comunicazione al Collegio dei Probiviri che deciderà nei 10 giorni successivi.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea Federale Nazionale:

- a) in sessione ordinaria annuale, i componenti del Consiglio Direttivo Federale uscente e tutti i Presidenti di ciascuna Associazione Federata.;
- b) in sessione straordinaria, in aggiunta ai componenti di quella sub a), anche i Delegati eletti dagli associati nelle Assemblee Territoriali di ciascuna delle Associazioni Federate, che precederanno l'Assemblea Nazionale, secondo le previsioni del Regolamento Federale, con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo Federale, che favoriscano la partecipazione degli associati secondo il criterio della massima democraticità. Il numero di Delegati all'Assemblea espressi da ciascuna singola Associazione Federata sarà proporzionale al numero dei suoi iscritti, come definito nel Regolamento Federale.

L'Assemblea Federale Nazionale è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza dei 2/3 degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia la presenza degli aventi diritto.

Nelle Assemblee Federale Nazionale e Territoriali potrà essere espresso un solo voto per ogni persona fisica avente diritto al voto: nel caso, inopinato, di più voti espressi da una stessa persona fisica, prevale quello espresso per primo e gli altri non assumono alcun valore, neanche ai fini della presenza del votante, prevalendo la presenza del voto valido.

L'Assemblea Federale Nazionale in sessione ordinaria, cui si potrà partecipare da remoto con strumentazione digitale, approva il bilancio federale e le eventuali modifiche dello Statuto.

L'Assemblea Federale Nazionale in sessione straordinaria infraquadriennale:

- a) approva il rendiconto consuntivo economico-socio-consumeristico federale del quadriennio, nonché quello preventivo per il successivo quadriennio elaborato dal medesimo Consiglio Direttivo Federale.
- b) delibera l'eventuale istituzione del Collegio dei Sindaci Federale.
- c) Elegge, ogni quattro anni, a scrutinio segreto se lo richiede la maggioranza dei votanti presenti:
 - i componenti del Consiglio Direttivo Federale che al proprio interno elegge il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere Federali;
 - i componenti del Collegio dei Sindaci, eventualmente istituito;
 - i componenti del Collegio dei Probiviri.

Per l'ordine dei lavori valgono le norme del Regolamento Federale proposte dal Consiglio Direttivo Federale uscente ed approvate dall'Assemblea Federale Nazionale all'inizio dei lavori.

Le decisioni dell'Assemblea Federale Nazionale sono prese:

- a) in prima convocazione con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti;
- b) in seconda convocazione con la maggioranza semplice del 50% più uno dei votanti ad eccezione delle delibere per le quali si prevede espressamente la maggioranza qualificata.

Art. 9

Consiglio Consultivo Nazionale

Il Consiglio Consultivo è il massimo organo consultivo della Associazione Nazionale Federale.

Esamina l'andamento annuale dell'Associazione, propone eventuali iniziative, studia programmi pluriennali da proporre agli altri Organi dell'Associazione, esaminando poi gli esiti di quelli adottati.

Esso è convocato, ogni volta che ne ritenga la utilità o la necessità, dal Presidente del Consiglio Direttivo Federale e si riunisce almeno una volta l'anno entro i 12 mesi successivi alla precedente convocazione e comunque nel tempo di sua durata statutaria.

Il Consiglio Consultivo Nazionale è costituito dai Responsabili delle Associazioni Territoriali Federate e da n. 10 componenti eletti a farne parte dall'Assemblea Federale Nazionale, che nominerà altresì il Presidente e gli altri due componenti dell'Ufficio di Presidenza. Potranno essere chiamati a partecipare ai suoi lavori, con voto solamente consultivo e non deliberativo, due personalità, anche non associate, di spicco della cultura e del mondo consumeristico in genere, con deliberazione a maggioranza dall'Ufficio di Presidenza ed invitati dal suo Presidente.

Il Consiglio Consultivo Nazionale elabora un documento di valutazione ed indirizzo annuale riferito all'esame delle annuali condizioni generali dell'attività dell'Associazione Federale e dell'andamento del mondo consumeristico in relazione alle delibere di indirizzo federale

dell'Associazione adottate dall'Assemblea Federale Nazionale nell'ultima sua celebrazione.

I suoi lavori sono organizzati dall'Ufficio di Presidenza e diretti dal suo Presidente, terminando nell'arco massimo di due giorni con una Relazione finale votata da tutti i suoi componenti presenti a maggioranza semplice (ovvero con la maggioranza di sessanta percento degli aventi diritto).

Art. 10

Consiglio Direttivo Federale.

Il Consiglio Direttivo Federale è l'organo deliberante dell'associazione, è formato da 7 componenti eletti democraticamente dall'Assemblea Federale Nazionale e dura in carica tra un'Assemblea Federale Nazionale per il rinnovo delle cariche sociali e l'altra.

Il Consiglio Direttivo Federale è convocato, ogni volta che ne ritenga la utilità o necessità, dal suo Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. Comunque si riunisce almeno due volte l'anno. Ha il compito di definire gli indirizzi dell'attività associativa all'interno delle direttive espresse dall'Assemblea.

Elegge al suo interno il Presidente Federale, il Tesoriere Federale, ed un Vicepresidente Federale. Formula il programma annuale dell'Associazione Federale Nazionale.

Nel caso in cui vengano meno alcuni dei suoi componenti esso ne verrà reintegrato con urgenza secondo e nei limiti delle previsioni del Regolamento Federale.

In mancanza dovrà essere nuovamente convocata l'Assemblea Federale Nazionale Straordinaria, salvo che la mancata reintegrazione si verifichi negli ultimi sei mesi di durata del Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo Federale definisce, approva e può modificare il Regolamento Federale con deliberazione adottata dalla maggioranza dei 2/3 dei suoi votanti.

Il Consiglio Direttivo Federale ha la facoltà di cooptare al suo interno, con deliberazione adottata con la maggioranza dei 2/3 dei votanti, nuovi componenti nel limite massimo del 20% dei componenti statuari l'organismo stesso, individuati tra gli associati.

Art. 11

Compiti del Consiglio Direttivo Federale.

Il Consiglio Direttivo Federale:

- predispone e approva il Regolamento Federale attuativo dello Statuto dell'Associazione Federale;
- predispone e approva i trattamenti economici e normativi del personale dipendente e dei collaboratori;
- delibera sulla richiesta di federarsi delle Associazioni Territoriali, valutandone la validità, la democraticità e la conformità alle linee generali del presente Statuto, nonché il rispetto dei dettati dell'art. 4.
- predispone ed approva i bilanci annuali, consuntivo e preventivo, di competenza Federale e le relative Relazioni che verranno sottoposte all'approvazione dell'Assemblea Federale in sessione ordinaria annuale;
- delibera la Gestione Commissariale delle Associazioni Federate quando si verifichino anche una sola delle ipotesi del successivo art. 17 procedendo secondo quanto ivi previsto, e sottopone con immediatezza al Collegio dei Probiviri per la ratifica di legittimità, la relativa delibera di commissariamento, che ha comunque efficacia immediata salva la pronuncia di illegittimità ora detta;
- convoca l'Assemblea Federale Nazionale;
- delibera il deferimento degli associati al Collegio dei Probiviri secondo le previsioni del successivo articolo 16;
- provvede alla ricostituzione del "plenum" del Collegio dei probiviri e del Collegio dei Sindaci in caso di impedimento definitivo in sostituzione dei membri dei rispettivi organi, potendo considerare "definitivo" un impedimento di durata superiore a mesi tre.

Il Consiglio Direttivo Federale è convocato dal Presidente Federale con raccomandata a mano o

posta elettronica o altro strumento digitale con avviso consegnato ai membri almeno 3 giorni prima dell'adunanza.

L'atto di convocazione specificherà se sono consentite modalità di partecipazione anche da remoto con strumentazione digitale, ed il Consiglio stesso si doterà stabilmente della attrezzatura tecnica utile e necessaria a realizzare detta partecipazione.

In casi di particolare urgenza il Consiglio può essere convocato anche con un preavviso di un solo giorno.

Potrà essere avanzata richiesta, ad opera dei 2/3 dei Componenti del Consiglio rivolta al Presidente, di convocazione di una seduta straordinaria del Consiglio Direttivo Federale indicandone l'Ordine del Giorno. In questo caso il Presidente convoca la riunione senza indugio, da tenersi entro non più di 8 giorni dal ricevimento della richiesta.

Ogni seduta del Consiglio Direttivo Federale è valida quando si ha la presenza del 50% più uno dei componenti dello stesso.

Le decisioni del Consiglio Direttivo Federale vengono assunte a maggioranza semplice del 50% più uno, ad eccezione, di quelle per le quali si prevede una maggioranza qualificata.

Art.12

Presidente Federale

Il Presidente Federale ha la rappresentanza legale e politica dell'Associazione Federale.

Il Presidente Federale rappresenta l'Associazione Federale verso i terzi, le pubbliche autorità e gli organi giurisdizionali, assume tutte le decisioni e gli atti necessari al normale funzionamento dell'associazione, attua le decisioni deliberate dal Consiglio Direttivo Federale e dal Collegio dei Probiviri.

In caso di temporanea assenza del Presidente Federale o per motivato impedimento, i poteri a lui conferiti saranno esercitati dal Vice Presidente Federale .

Art.13

Decadenza del Presidente Federale

Il Presidente Federale decade dalle sue funzioni, anticipatamente rispetto alla scadenza del mandato, a seguito di motivata sfiducia espressa dal Consiglio Direttivo Federale.

La proposta di deliberare la sfiducia del Presidente Federale deve essere presentata da almeno 2/3 del numero degli aventi diritto a comporre il Consiglio Direttivo, e deve indicare il nominativo del Consigliere che provvederà alla convocazione della relativa adunanza.

La delibera sulla proposta va assunta nella prima sessione successiva del Consiglio Direttivo, da tenersi entro 20 giorni da quella in cui è pervenuta/protocollata la richiesta, con la maggioranza dei 2/3 del numero degli aventi diritto a comporre il Consiglio Direttivo.

Con la Convocazione dell'Assemblea Federale decadono dalle funzioni tutti coloro che ricoprono cariche sociali restando autorizzati solamente all'espletamento delle funzioni di ordinaria amministrazione.

Art. 14

Vice Presidente Federale

Il Vice Presidente Federale dura in carica il medesimo tempo del detto Consiglio Direttivo, e valgono per lui le medesime norme di cui all'art. 12 in quanto compatibili.

Egli assume temporaneamente le funzioni ed i poteri del Presidente Federale nei casi di suo impedimento, ovvero nei casi in cui il Presidente stesso lo deleghi espressamente , ovvero per le specifiche ed espresse materie od atti delegatigli.

Nel caso di impedimento definitivo egli prenderà funzioni e poteri del Presidente Federale per il tempo residuo di durata del Consiglio Direttivo, quest'ultimo sarà reintegrato con urgenza del componente mancante e le funzioni del Vice Presidente Federale saranno svolte da altro componente eletto dal medesimo Consiglio Direttivo come reintegrato.

Art. 15

Collegio dei Sindaci Federale

Potrà essere istituito il Collegio dei Sindaci Federale provvede al controllo amministrativo e adempie alle sue funzioni a norma del presente Statuto.

L'attività del Collegio dei Sindaci deve essere improntata ai principi di autonomia ed indipendenza.

Il Collegio dura in carica il tempo tra un'Assemblea Federale Nazionale e l'altra. Nomina al suo interno il Presidente del Collegio.

Il Collegio dei Sindaci è composto da cinque membri di cui tre effettivi e due supplenti, che abbiano competenze nelle materie oggetto dell'incarico.

Essi non sono revocabili nel corso del mandato quadriennale.

Art.16

Collegio dei probiviri Federale

Il Collegio dei Probiviri Federale è l'organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna dell'associazione. Dura in carica quattro anni, nel tempo tra un'Assemblea Nazionale Federale e l'altra.

L'attività del Collegio dei Probiviri è improntata ai principi di autonomia e indipendenza.

È composto da cinque componenti, tre effettivi e due supplenti, eletti tra gli associati dall'Assemblea Federale Nazionale e non revocabili nell'arco della durata statutaria del mandato,

i supplenti diverranno effettivi nel caso di impedimento di uno degli effettivi, secondo l'anzianità anagrafica in caso di parità degli altri requisiti. Nomina al suo interno il Presidente del Collegio.

Il ripristino nelle cariche elettive potrà avvenire anche per elezione ad opera del Consiglio Direttivo Federale che sceglierà, con la maggioranza dei due terzi, il relativo nominativo all'interno di una terna proposta dal Presidente del Collegio dei Probiviri stesso.

Esso ha il compito di decidere, previe adeguate istruttorie per l'accertamento dei fatti e relative contestazioni, sui ricorsi aventi ad oggetto ipotesi di violazioni dello Statuto e del Regolamento Federali, sulle vertenze elettorali, oltretutto sulle controversie tra i soci in materia associativa, e tra soci e organismi statuari associativi, nei limiti stabiliti dal presente Statuto.

È altresì competente a giudicare dei comportamenti tenuti dal socio di Associazioni Federate quando costui:

- operi o si ponga in contrasto con le disposizioni statutarie e il Regolamento Federale o le deliberazioni prese dagli Organi Associativi Federali Nazionali, anche unitamente a quelli territoriali;
- in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare gli interessi di A.Ba.Co. Federale o la sua immagine;
- eserciti direttamente o indirettamente attività in danno, in contrasto o in concorrenza con A.Ba.Co. Federale, o comunque entri a far parte, in un qualunque modo anche indiretto, di altre organizzazioni consumeristiche.

In tali casi il Presidente del Collegio dei Probiviri dell'Associazione Federata ove l'incolpato è iscritto indica due dei suoi componenti che integreranno il Collegio dei Probiviri di A.Ba.Co. Federale per l'istruttoria e l'assunzione delle decisioni da adottare nel caso specifico. La modalità di indicazione e la tempistica della integrazione è determinata nel Regolamento Federale.

Ove nel corso delle attività del caso specifico del Collegio integrato emergano fatti rilevanti ascrivibili

all'Associazione Federata, la fattispecie resterà di esclusiva competenza del Collegio Federale senza integrazione, ed i due procedimenti dovranno essere separati.

Il Collegio dei Probiviri pronuncia, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla sua ricezione, la ratifica di legittimità di ogni provvedimento di commissariamento dell'Associazione Federata.

I ricorsi al Collegio dei Probiviri devono pervenire entro il termine perentorio di 30 giorni dall'evento in contestazione.

Il Collegio dei Probiviri emette ordinanze allo scopo di regolare l'attività istruttoria e raccogliere prove e lodi decisorie del merito delle controversie.

I Lodi del Collegio devono essere motivati.

Il Presidente del Collegio ha l'obbligo di notificarli alle parti ed essi hanno immediato valore esecutivo per le strutture e i soci cui essi si riferiscono.

Il Collegio, su motivato ricorso avverso provvedimenti formali, qualora ravveda sulle questioni da decidere esigenze di urgenza e contemporaneamente il pericolo che, nelle more del normale procedimento statutario, si possano determinare danni gravi o irreparabili, può assumere con ordinanza i provvedimenti cautelari del caso, nel termine di 7 giorni dal ricevimento del ricorso.

Queste ultime ordinanze non pregiudicano il merito e possono essere revocate dal Collegio stesso, previa adeguata motivazione.

Nel caso di emissione delle ordinanze di cui al primo comma il motivato lodo del Collegio sul ricorso dovrà essere emesso entro 30 giorni dalla decorrenza dell'ordinanza.

Il Collegio dei Probiviri è competente ad irrogare sanzioni di natura disciplinare ai soci, su segnalazione di altri associati o degli Organi della Associazione.

Nella decisione dei lodi il Collegio dei Probiviri si attiene al rispetto dei principi generali di proporzionalità e gradualità della sanzione.

L'eventuale annullamento del lodo comporta la caducazione di tutti gli effetti conseguenti alla pronuncia annullata.

Le sanzioni che possono essere comminate sono:

- il richiamo scritto;
- la deplorazione con diffida;
- la destituzione dalle eventuali cariche;
- la sospensione dalla carica ovvero dalla qualità di socio per un tempo da 3 a 12 mesi con destituzione da eventuali cariche;
- l'espulsione.

In presenza di fatti nuovi e rilevanti debitamente provati, il Collegio dei Probiviri può riaprire il procedimento disciplinare per un'eventuale riforma del lodo emesso.

I soci sospesi sono automaticamente riammessi nell'Associazione al termine del periodo di sospensione.

I soci espulsi dall'Associazione potranno essere riammessi non prima di 5 anni dal provvedimento.

Per misura cautelativa il socio sottoposto a procedimento penale può essere, in relazione alla natura o alla particolare gravità del reato, sospeso per il tempo in cui il procedimento non diventa definitivo.

Competente a deliberare la sospensione cautelativa, da effettuarsi con procedura d'urgenza, è il Consiglio Direttivo Federale, sentita l'Associazione Federata cui l'Associato è iscritto.

La sospensione cautelativa è immediatamente esecutiva e deve essere ratificata o revocata dal Collegio entro 30 giorni, pena la caducazione *ex nunc*.

La revoca della sospensione cautelativa è disposta immediatamente dal Consiglio Direttivo Federale, al cessare delle cause che l'hanno determinata.

Quando le Presidenze regionali/interregionali o territoriali, nell'ambito della specifica competenza siano a conoscenza di violazioni statutarie, hanno l'obbligo di intervenire per far cessare tali violazioni e, qualora tale intervento sia inefficace, hanno l'obbligo di denunciare tali comportamenti al Collegio dei probiviri, informando il Consiglio Direttivo Federale.

L'omissione di intervento e di denuncia può essere a sua volta oggetto di ricorso al Collegio dei Probiviri

Federale che per altro ha autonoma facoltà di diffidare gli Organi territoriali ad intervenire per accertare e far cessare eventuali comportamenti sui quali il Collegio stesso non abbia diretta competenza, anche fissando congrua tempistica, come da Regolamento Federale.

Art. 17

Il Commissariamento delle Associazioni Territoriali Federate associate ad A.Ba.Co. APS ETS

Nel caso si verifichino anche una sola delle seguenti ipotesi:

- impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo dell'Associazione Federata;
- grave violazione dello Statuto, anche Federale, relativo a scelte fondamentali di politica economica, amministrativa ed associativa;
- violazione di norme attinenti ai contributi associativi;
- accertata violazione o carenza delle politiche associative del consumerismo, organizzative ed amministrative,

il Consiglio Direttivo Federale a maggioranza dei 2/3 dei componenti, può, con provvedimento motivato, disporre lo scioglimento di tutti gli Organi della Associazione Federata interessata e la nomina di un Commissario che assume tutte facoltà Statutarie in loro sostituzione.

Il provvedimento è immediatamente esecutivo e va trasmesso entro 2 giorni dall'adozione al Collegio dei Probiviri Federale, il quale, entro il termine di giorni 15, provvede alla ratifica di legittimità. La mancata pronuncia nel termine equivale a ratifica.

Per i primi 17 giorni dalla nomina il Commissario potrà solo compiere atti di ordinaria amministrazione.

Il periodo di Commissariamento cessa comunque con la prima Assemblea dell'Associazione Territoriale Federata successiva.

Art. 18

Commissario ad acta

Nei casi e con le medesime procedure di cui all'art. 17 può essere nominato, dal Consiglio Direttivo Federale, un Commissario "ad acta" per lo svolgimento di funzioni specifiche, munito dei poteri necessari senza ricorrere allo scioglimento degli Organi dell'Associazione Federata interessata.

Gli Organi dell'Associazione Federata, esaurito il compito del Commissario ad acta, riprenderanno la titolarità di tutte le funzioni specifiche attribuite al Commissario ad acta col provvedimento di nomina.

Art. 19

Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote associative.

È altresì composto dagli altri tipi di contributi degli associati stessi, da lasciti, donazioni, beni mobili ed immobili di cui l'Associazione è proprietaria o titolare a qualsiasi titolo, e di tutti gli altri beni su cui abbia diritto.

Per il raggiungimento degli scopi associativi e per quanto altro è ritenuto utile per il migliore conseguimento degli stessi, A.Ba.Co. Federale si avvale:

- dei contributi degli Enti locali, della Regione, dello Stato, delle organizzazioni europee e internazionali;
- delle risorse provenienti da progetti, studi, pubblicazioni, sondaggi, documentazioni, ricerche e quant'altro realizzato per conto degli aderenti e di terzi, istituzioni pubbliche ed organismi privati;
- dei proventi ricavati da sottoscrizioni, eredità legati, o atti di liberalità;
- di ogni altra entrata proveniente in ragione dei servizi prestati o dei fini perseguiti.

L'Associazione A.Ba.Co. Federale ha l'obbligo di redigere ed approvare un rendiconto economico e finanziario delle entrate e delle uscite.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

I singoli soci o gruppi di associati non possono chiedere la divisione del fondo comune o patrimoniale né pretendere, in caso di recesso e comunque uscita dall'Associazione, quote o contributi di alcun genere, anche sotto forma di restituzione di somme per qualsiasi titolo in precedenza versate.

In caso di avanzo di gestione annua, le relative somme verranno reimpiegate dalla Associazione per perseguire finalità di rilevanza sociale e collettiva, ed in ogni caso al fine di perseguire gli scopi statutari di cui all'art. 1.

Art. 20

Scioglimento

Il Consiglio Direttivo Federale, venuti a mancare i presupposti che hanno dato origine all'Associazione A.Ba.Co., può proporre lo scioglimento dell'Associazione.

Lo scioglimento dell'Associazione è pronunciato esclusivamente dall'Assemblea Federale Nazionale con voto favorevole di almeno i 4/5 dei soci votanti.

In caso di scioglimento o liquidazione dell'Associazione il patrimonio sarà devoluto, nei modi stabiliti dalla stessa Assemblea deliberante in ottemperanza alle norme vigenti, con particolare riferimento alle norme in materia di Associazioni di Promozione Sociale-ETS.

Il Patrimonio residuo dell'Associazione, dedotte le passività, previo parere positivo del competente ufficio del RUNTS di cui alla legge 117/2017 e s.i.em. verrà pertanto devoluto secondo legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci, neanche in forma indiretta.

Art. 21

Modifiche statutarie

Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea Federale Nazionale in sessione annuale con la maggioranza dei 2/3 dei votanti.

In caso di obblighi di legge o di regolamenti esitati dalle Istituzioni Pubbliche competenti, il Consiglio Direttivo Federale li recepisce alla prima seduta utile.

Art. 22

Regolamenti

L'Associazione deve dotarsi di un Regolamento Federale ovvero di un regolamento di attuazione dello Statuto necessario allo svolgimento della vita associativa.

Il Regolamento Federale è deliberato dal Consiglio Direttivo Federale.

Le modifiche al Regolamento Federale vanno assunte dal Consiglio Direttivo Federale con il voto favorevole dei 2/3 dei votanti che rappresentino almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto.

Il Consiglio Direttivo Federale, quando deve provvedere sulle modifiche del Regolamento Federale, anche se unitamente ad altro, deve essere regolarmente convocato con uno specifico punto all'Ordine del Giorno, con un preavviso di almeno giorni 15 e con allegate alla convocazione le proposte di modifica del Regolamento Federale.

Art. 23

Disposizioni Generali

Per quanto non contemplato dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia. Le Associazioni Territoriali che vorranno associarsi ad A.Ba.Co. Federale dovranno dotarsi di statuti conformi al presente statuto.

Art. 24

Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.